

CCCVI.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di relazioni (passim) — votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie » (N. 946) parlano i senatori Mazziotti (pag. 10654), Santini (pag. 10661), Astengo (pag. 10665), Bettoni, relatore (pag. 10666) e il Presidente del Consiglio (pag. 10662, 10666, 10668) — Senza osservazioni sono approvati i primi 17 articoli del disegno di legge — Sull'art. 18 fanno osservazioni il senatore Bettoni, relatore (pag. 10673) e il Presidente del Consiglio (pag. 10673) — È approvato — Si approvano gli articoli dal 19 al 23 — Parlano sull'art. 24 i senatori Rolandi-Ricci (pag. 10675) e De Blasio (pag. 10676), ai quali risponde il Presidente del Consiglio (pag. 10677) — È approvato. — Approvati i rimanenti articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 luglio 1911, numero 586 » (N. 975) — Avvertenza del Presidente — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, del tesoro, dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di relazioni.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Istituzione di una cattedra della filosofia della storia in Roma ».

TORRIGIANI FILIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale, tecnico ed amministrativo, degli stabilimenti, uffici e magazzini della azienda per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Arcoleo e Torrigiani Filippo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-914 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di procedere all'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie ». (N. 946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 946).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Mazziotti, primo iscritto.

MAZZIOTTI. Vorrei, signori senatori, invocare la vostra diligente attenzione non tanto sulle mie modeste parole, quanto su questo disegno di legge che è di notevole importanza per i molteplici interessi pubblici e privati che vi si collegano.

Molti di voi avranno detto, nel guardare il titolo di esso: questa è una legge tecnica e l'avranno messa da parte lasciandola all'esame solo dei colleghi competenti in materia sanitaria. Si tratta invece di un disegno di legge che può essere compreso da chiunque e che non richiede alcuna speciale conoscenza: se fosse altrimenti, nè il mio amico l'on. senatore Bettoni avrebbe potuto scrivere su di esso una pregevole relazione, nè io potrei intervenire in questo dibattito.

A quale concetto s'ispira la proposta del Governo?

Ad un concetto molto semplice. L'esercizio della farmacia, finora proclamato assolutamente libero, diventa una concessione di Stato che dura soltanto con la vita del concessionario o fino alla decadenza di esso. Non è più libero ad ogni cittadino, munito di diploma, di impiantare una farmacia; questa facoltà è subordinata non solo ad una concessione del Governo, ma anche a criteri ed a limiti di popolazione e di distanza.

Basta questo breve accenno, per riconoscere che si vengono a stabilire per l'avvenire principi contrari assolutamente a tutti gli insegnamenti, a tutte le tradizioni di oltre mezzo secolo.

Commissioni nominate dal Governo, indagini e studi dell'Amministrazione, risoluzioni solenni della Camera elettiva e del Senato, sono stati sempre concordi per il libero esercizio delle farmacie. La stessa relazione, che accompagna il disegno di legge, lo espone e lo confessa con la maggiore lealtà.

Naturalmente nella relazione ministeriale le tinte, i colori, con cui sono narrati questi precedenti, sono alquanto sbiaditi; nè me ne dolgo: è umano, che, pur con la maggiore buona fede del mondo, chi prenda a propugnare un assunto sia tratto a dar poco rilievo a circostanze di fatto e ad argomenti contrarii alla propria tesi.

Ogni volta che la rappresentanza nazionale ed il Senato hanno avuto a discutere il problema si sono pronunziati nettamente per il libero esercizio. Una Commissione nominata dal Governo nel 1866 per formare un codice sanitario, dopo largo studio del problema, nella sua relazione presentata al Senato conchiuse con queste parole: « La Commissione non ha esitato a proclamare la necessità di accordare piena ed intiera libertà all'esercizio della farmacia ». Il ministro Lanza accolse completamente la proposta e la presentò al Senato, che dopo larga discussione la votò. Allo stesso concetto si informarono il disegno di legge Nico-tera del 12 dicembre 1876 e quelli successivi del Depretis, del Crispi; la relazione Cannizzaro al Senato del 15 marzo 1888 e la legge del 22 dicembre 1888 e poi le successive proposte di legge dirette a sopprimere i vincoli ed i privilegi per l'esercizio delle farmacie, cioè la proposta Crispi del 2 aprile 1894, la relazione alla Camera, il voto di questa, la proposta Pelloux al Senato, la relazione dell'Ufficio centrale di questo e finalmente la relazione della Direzione generale della pubblica sanità dell'agosto 1907.

Quali argomenti si adducono per sostituire una direttiva assolutamente opposta a quella determinata dagli studi del Governo e dai voti del Parlamento? La relazione ministeriale adduce un disegno di legge Rattazzi presentato al Senato il 17 gennaio 1857, ma l'Ufficio cen-

trale del Senato lo modificò sostanzialmente proponendo, in luogo dell'articolo ministeriale, un art. 57, il quale escluse completamente il concetto di formare dell'esercizio della farmacia una concessione di Stato, confermò anzi la piena libertà dell'esercizio richiedendo, come è prescritto attualmente, per istituire una farmacia un semplice permesso del Governo. L'articolo terminava così. « Questa permissione non sarà data se non quando le farmacie esistenti non bastino ai bisogni della popolazione ». Ecco l'unico limite che veniva posto esclusivamente in quel disegno di legge, mentre tutti gli altri precedenti e posteriori sanzionarono il libero esercizio delle farmacie.

La relazione ministeriale cita alcune parole del conte di Cavour, il quale avrebbe detto in una discussione alla Camera che « l'abolizione delle piazze non significava nè importava libertà di esercizio ». Le parole del grande statista furono invece queste: « Distruggere le piazze per sostituire il monopolio sarebbe non solo non utile, ma dannoso ». Come si vede in queste parole non è indicata alcuna risoluzione del grave problema.

Ma il conte di Cavour ebbe anche in altra circostanza ad accennare alla questione. Si discuteva nel 1857 innanzi alla Camera un disegno di legge che, proponendo l'abolizione dei vincoli e privilegi per diverse professioni e mestieri, rimandava quella dei vincoli e dei privilegi per le farmacie.

Rappresentava il Governo in quella circostanza innanzi alla Camera, come regio commissario, Antonio Scialoja, uno degli illustri esuli napoletani, che il conte di Cavour con profondo sentimento di italianità chiamava ad alti uffici pubblici.

Lo Scialoja propose questo emendamento: « Quanto all'esercizio delle farmacie verrà provveduto con una legge speciale ». Su tale emendamento prese la parola il conte di Cavour il quale si limitò a questa brevissima dichiarazione: « Prego la Camera di accogliere l'emendamento del commissario regio, che toglie ogni difficoltà finanziaria e rimanda ad epoca più opportuna lo scioglimento della questione, sulla quale mi riservo intera la mia libertà ». Il conte di Cavour non credette in alcuna guisa di esprimere allora la sua opinione sul grave problema.

La relazione ministeriale afferma che il libero esercizio delle farmacie, proclamato dalla legge del 1888, ha fatto pessima prova, avendo prodotto una vera disorganizzazione del servizio, e non avendo realizzato i benefici che i fautori di esso se ne attendevano.

È esatto tutto ciò? Abbiamo noi realmente sperimentato il libero esercizio delle farmacie? Noi questo esperimento non abbiamo fatto in nessuna guisa fino ad ora.

La legge del 1888 proclamò, è vero, il libero esercizio, con l'art. 26, però essa aggiungeva nell'art. 68: « Sarà presentato nel corso di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio delle farmacie, a fine di regolare le indennità, ecc. ».

Ebbene, che cosa si faceva con questa legge? Da una parte si proclamava il libero esercizio delle farmacie, dall'altra parte si mantenevano in vita vincoli e privilegi, che assolutamente ne impedivano l'attuazione fino ad una nuova legge che non è mai venuta. È ben naturale che l'aver mantenuti i vincoli ed i privilegi esistenti abbia impedito l'attuazione del libero esercizio e creato la confusione ed il disordine per questo servizio nell'Amministrazione e nella giurisprudenza.

Dopo le più varie ed opposte interpretazioni della legge, tutte le Corti di cassazioni del Regno, eccetto quella di Firenze, giudicarono, come è detto dalla stessa relazione ministeriale a pag. 7, che l'art. 68 aveva forza di sospendere l'applicazione del libero esercizio. E nella seduta del 12 maggio 1893, il nostro collega senatore Fortunato e il compianto onor. Gianturco interpellavano in proposito il ministro dell'interno, che era allora anche l'onor. Giolitti, intorno alla risoluzione di queste difficoltà. E l'onor. Gianturco esclamò in quella circostanza: « Questa questione della libertà delle farmacie costituisce ormai anziché un principio giuridico, un vero logogrifo! ».

L'on. Giolitti rispondeva: « Il momento di presentare una legge di spesa al solo scopo di raggiungere l'ideale della perfetta libertà dell'esercizio delle farmacie non è ancora giunto ». Quindi il disordine era inevitabile, ed è ingiusto assolutamente addebitare a colpa della libertà di esercizio conseguenze non di esso ma della

più strana contraddizione di due articoli di legge ancora esistente da venticinque anni.

Io sono uno studioso dei discorsi dell'onorevole Presidente del Consiglio nei quali io trovo pregevoli insegnamenti, soprattutto di tattica parlamentare. Naturalmente attendo a questo studio soltanto per amor platonico dell'arte, non per alcuna applicazione pratica che io possa farne. Ebbene l'onor. Giolitti confessò apertamente che il libero esercizio non aveva colpa di tutto questo disordine allorquando disse, nella seduta del 14 febbraio 1903: « Lo stato attuale delle cose non rappresenta certamente nè un sistema nè l'altro, rappresenta, come lo riconobbe la gran maggioranza dei deputati che hanno parlato, una completa anarchia ». E soggiungeva: « La legge generale sanitaria, cioè la legge del 1888, non ha proclamato in alcun modo la libertà dell'esercizio delle farmacie, ma ha lasciato tutto come era nella legislazione precedente ». Come dunque si viene a dire ora che siano imputabili alla libertà di esercizio i disordini, l'anarchia? In alcune regioni d'Italia, in Toscana, nell'Emilia, nel Modenese, non vi erano vincoli, nè privilegi; quindi l'art. 26 della legge del 1888, che proclama il libero esercizio, ha avuto tutta la sua applicazione e tutto è andato regolarmente senza alcun inconveniente.

Gli inconvenienti, come è naturale, si sono manifestati invece nelle provincie dove esistevano vincoli e privilegi perchè essi hanno impedito l'attuazione del libero esercizio e creato il disordine e la confusione non essendo mai intervenuta la legge promessa con l'art. 68.

Questa è la verità, la quale dimostrerebbe che se si fossero tolti, come si era promesso, o si togliessero i vincoli e i privilegi esistenti in alcune provincie d'Italia, la libertà dell'esercizio avrebbe proceduto perfettamente senza disordini ed inconvenienti, come è avvenuto in Toscana, nell'Emilia e nel Modenese.

La relazione ministeriale allega una inchiesta, che il Governo ha fatto relativamente all'esercizio delle farmacie, e che sarebbe quasi completa. Questa dichiarazione che l'inchiesta è quasi completa noi la troviamo anche nella relazione sul primo disegno di legge del Governo del 26 novembre 1908; era quindi a sperare che, dopo breve termine, l'avremmo avuta completa con i risultati di essa. Vana speranza!

Alla distanza di un anno il Governo ripresenta il disegno di legge in data del 18 maggio 1909, e nella nuova relazione si ripetono le stesse parole: l'inchiesta è quasi completa.

Sono passati, o signori senatori, dalla presentazione del primo disegno di legge del 1908 ben cinque anni, periodo abbastanza lungo per esaurire quell'inchiesta e presentarne la relazione. Invece non se ne fa più parola! Siamo adunque allo stesso stato del 1908. Io avrei desiderato, che l'Ufficio centrale del Senato, nei suoi studi su questa importante proposta di legge, ci avesse dato finalmente qualche notizia di questa inchiesta, e ci avesse detto se era stata condotta a termine e con quali risultati. Nulla di tutto ciò. L'Ufficio centrale, pur accennando a quell'inchiesta e traendone argomento, non si è presa la briga di indagare quali sorti avesse essa subite, e se fosse finalmente venuta in luce la relazione. È un peccato che, con parola indulgente, dirò soltanto un peccato veniale.

È stata fatta o no la relazione? Quali ne sono le conclusioni?

La relazione ministeriale non ci dà che due tabelle, le quali sono allegate al disegno di legge ministeriale dal 1908, riprodotte identicamente nel disegno di legge successivo e nella relazione alla Camera elettiva, senza alcuna aggiunta. La prima di queste tabelle ci dà notizia del numero delle farmacie esistenti nelle varie provincie nel 1901, cioè dodici anni fa. Conveniamo che trattasi di notizie alquanto remote e che ne sarebbero occorse delle più recenti per proporre un nuovo ordinamento rispondente alle necessità attuali del servizio farmaceutico. Ma, caso assai singolare, oltre l'inchiesta, di cui si parla nella relazione ministeriale, vi è uno studio fatto dalla Direzione generale di sanità nell'agosto del 1906 e che fu pubblicato in un volume. Di questo studio completo, più fresco, non si discorre nemmeno nella relazione ministeriale al disegno di legge che si è fermata alle notizie statistiche del 1901. Perchè ricorrere a dati e notizie remote del 1901, quando se ne hanno molto più recenti? Perchè allegare una inchiesta del 1901, quando vi sono studi ed indagini complete che arrivano fino al 1906?

La risposta a queste naturali e legittime domande si trova forse nelle conclusioni, cui giunse la Direzione generale della sanità pub-

blica, la quale dopo uno studio diligente, accurato sopra la situazione delle farmacie nel ventennio dal 1885 al 1905, conchiude recisamente per il libero esercizio.

La relazione del direttore generale Santoliquido, dopo avere constatato la necessità di provvedere di farmacia molti comuni, soggiunge a pag. 175: « Questa verità fu così intraveduta nelle epoche anteriori alla nostra da indurre i Governi dei singoli Stati a sottrarre i farmacisti dalle vicissitudini della libera concorrenza nel doppio scopo di allettarli ad aprire le loro officine anche in quei luoghi che altrimenti non avrebbero potuto offrire una sufficiente speranza di adeguato lucro e di assicurare il più diligente, scrupoloso ed onesto esercizio dell'arte loro ».

« Naturalmente ciò era e riuscì insufficiente a garantire una distribuzione di tali officine nel territorio corrispondente alle esigenze del servizio sanitario, e d'altra parte la concessione di simili monopoli contraddiceva a quei principi di libertà che la scienza e la coscienza nuova avevano proclamati ed accolti così nel campo della teoria che in quello della pratica in ogni ramo della pubblica attività ».

Non si tratta quindi di una pura e semplice affermazione di teoriche liberali. La Direzione generale è convinta di questo...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Era convinta allora, ma poi cambiò opinione.

BETTONI, *relatore*. La sua indagine risale al 1901. Badi che ella è indietro.

MAZZIOTTI. No, la relazione Santoliquido è del 1906 e si riferisce al ventennio dal 1885 al 1905, mentre l'inchiesta ministeriale si accosta al 1901.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma poi la stessa Direzione si persuase di avere torto.

MAZZIOTTI. Questa conversione non mi sorprende punto!

Con le due tabelle allegate alla relazione ministeriale il Governo vuol dimostrare che è avvenuto un notevole aumento nel numero delle farmacie nelle grandi città, e una diminuzione nei piccoli centri di popolazione.

Ora, la prima tabella, come ho accennato, si limita ai dati del 1901; per dimostrare il fenomeno che si voleva attestare bisognava te-

nere conto non dello stato di fatto del 1901 soltanto, ma di un lungo periodo, come ha praticato appunto la relazione Santoliquido, perchè solo in tal modo poteva vedersi se vi era il fenomeno che si notava.

La seconda tabella indica il numero delle farmacie aperte prima del 1888 e dopo il 1888 nelle grandi città, e da questa tabella l'onorevole Presidente del Consiglio desume che in esse le farmacie sono aumentate da 924 a 1317, cioè di 393. Benissimo. Vi fa meraviglia che le farmacie nelle grandi città siano aumentate di 393 quando sono cresciute, in modo veramente meraviglioso, la popolazione e la estensione di queste grandi città? Basta tener presente Napoli, Roma, Milano, in cui la popolazione ed il perimetro dell'abitato si sono accresciuti in misura così straordinaria!

La relazione ministeriale aggiunge che nel ventennio dal 1887 al 1907 sono aumentati di 195 i comuni sprovvisti di farmacia: anche qui il Governo è contraddetto dalla relazione Santoliquido, la quale a pagina 187 afferma invece che sono diminuiti di 257! Forse la differenza in questi computi dipende dall'istituzione degli armadi farmaceutici.

La relazione ministeriale suppone che le farmacie diminuiscano nei piccoli comuni perchè aumentano nei grandi. Non mi pare; aumentano nei grandi perchè cresce la popolazione, perchè cresce l'estensione dell'abitato; diminuiscono nei piccoli per la semplice ragione che nei piccoli comuni non vi è molto vantaggio ad istituire farmacie, poichè non rendono quello che certamente rendono nei grossi centri di popolazione. Questa è la verità.

Adunque il limite, che il disegno di legge ministeriale vuol mettere per i grossi comuni, cioè il limite dei 5000 abitanti, potrà far diminuire le farmacie delle grandi città; ma non varrà in alcuna guisa ad aumentare quelle dei minori centri di popolazione.

La relazione ministeriale invoca le legislazioni straniere. Abbiamo in alcuni Stati l'esercizio limitato delle farmacie, e la concessione di Stato; così in Austria, in Germania, in Russia. Invece si ha il libero esercizio delle farmacie in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, nell'Olanda, nella Spagna. Quindi non si può addurre l'esempio delle legislazioni straniere perchè ve ne sono parecchie per il libero esercizio. Ma la rela-

zione ministeriale soggiunge: è vero che in Francia e in Inghilterra, nel Belgio, in Olanda e in Spagna vi è il libero esercizio, ma non mancano doglianze contro questo sistema. Dio mio! Se noi dovessimo giudicare della buona o cattiva prova di un sistema soltanto dalle doglianze che si muovono contro di esso e da qualche desiderio di riforma, quale istituzione al mondo potrebbe dirsi che va bene?

A me sembra che il disegno di legge sia per arrecare, ove venga approvato, come naturalmente ritengo che sarà approvato, gravissimi danni. Anzitutto sopprime la libera concorrenza, di cui la stessa relazione ministeriale non nega i benefici. Dice infatti a pag. 15: « nessuno vuole per fermo negare i benefici della concorrenza che, facendo abbassare i prezzi, aumenta il commercio e di conseguenza la produzione con vantaggio dei consumatori e della prosperità generale ». Ma la relazione soggiunge: qui non si tratta di un commercio qualsiasi, si tratta del commercio dei medicinali, si tratta dell'interesse della pubblica salute, ed è necessario quindi che esso non sia abbandonato alla libera legge della concorrenza e diventi anzi argomento di una concessione di Stato. E perchè? Perchè, dice la relazione ministeriale, per esercitare la farmacia occorrono garanzie, attitudini ed altre condizioni le quali tutelino il pubblico interesse. Siamo perfettamente d'accordo; ma tutto ciò occorre ed anche in più larga misura per tutte le professioni sanitarie. Eppure nessuno ha pensato di formare dell'esercizio, ad esempio, della medicina e della chirurgia una concessione di Stato! E poi, pure col libero esercizio, si possono ottenere quelle garanzie. Anche attualmente, per dare il permesso di esercitare una farmacia, si richiede un diploma; anche ora la legge sanitaria con una serie di disposizioni, dall'art. 56 al 65, determina le cautele e le garanzie, cui è subordinato tale esercizio.

Ed un altro grave danno arrecherebbe questo disegno di legge, per la decretata soppressione delle così dette farmaceutiche.

Tutti sanno che esse vendono al pubblico i medicinali ad un prezzo molto inferiore di quello che li vendono le farmacie, per lo meno con la differenza di un terzo. Ora, la soppressione di queste farmaceutiche toglie un grande beneficio al pubblico che, rivolgendosi esclusi-

vamente alle farmacie, dovrà pagare un prezzo più caro, il quale necessariamente aumenterà, perchè si sopprime la libera concorrenza e perchè i farmacisti dovranno pure rivalersi sul pubblico della grave tassa di concessione che arriva fino ad ottomila lire, e della tassa annuale per il servizio di vigilanza e di ispezione.

Si risponde che la legge provvede con lo stabilire la tariffa dei prezzi: ma anche adesso esiste la tariffa, unita alla farmacopea. Ma chi mai, andando a comprare un medicinale, va a riscontrare la farmacopea?

Ed il più delle volte sarebbe difficile il riscontro, massime con certe ricette mediche, nelle quali entrano tanti ingredienti diversi, a centigrammi, a milligrammi, oltre, bene inteso, la manipolazione delle pillole. Piuttosto che assoggettarsi ad un calcolo così faticoso, che, del resto, sarà impossibile per la povera gente, si preferirà di pagare di più. E ritengo che della stessa opinione sia anche l'onor. Giolitti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, no.

MAZZIOTTI. Non credo che l'onor. Giolitti sia un gran consumatore di medicinali...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, no davvero!

MAZZIOTTI, ...e me ne compiaccio. Neanche io; ne ordino qualche volta, ma non ne prendo mai.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non do mai neppure cattivi consigli!

MAZZIOTTI. Queste farmaceutiche che voi sopprimete, e di cui non sapete neanche il numero, hanno certo, con cospicue somme, rilevato altri esercenti, anticipato capitali considerevoli, hanno provveduto a spese d'impianto, di affitto di locali, di assunzione di personale. Tutto ciò sarà inevitabilmente perduto. In nome di qual diritto venite a compiere un'opera che mi pare una vera spogliazione a danno dei più legittimi ed onesti interessi privati?

Il disegno di legge distingue le farmacie legittime e le illegittime e si studia di determinarne i criteri, ma è facile prevedere che l'applicazione di essi non potrà essere agevole, e darà luogo a gravi difficoltà. E quante sono poi le

farmacie legittime e quante le illegittime che dovrebbero chiudersi?

La tabella n. 2 annessa al disegno di legge ministeriale ci dice che dal 1888 al 1901 si sono istituite nelle dodici maggiori città del regno 593 farmacie. Ed in tutto il resto d'Italia? E quante sono le farmacie create dopo il 1901, cioè nei dodici anni trascorsi? Non si ha neanche la netta e chiara visione degli effetti di questa nuova legge.

Si tratta di una vera strage di farmacie; tanto più che stabilite il limite, per le grandi città, di una farmacia su 5000 abitanti; mentre secondo la statistica presentata dalla relazione ministeriale abbiamo attualmente una farmacia ogni 2000 o 3000 abitanti. Si dovranno quindi ridurre di oltre la metà queste farmacie.

BETTONI, *relatore*. No, no, si sbaglia, onorevole Mazzioti, non ha letto bene!

MAZZIOTTI. Ed anche le farmacie, che sopravvivono a questa strage, vengono duramente colpite con un'altra disposizione del disegno di legge.

Ogni esercente di una industria e di un commercio, massime di una farmacia, si studia con l'onestà, con lo zelo, servendo bene e con la maggiore economia di prezzo i propri clienti, di accreditare il suo esercizio perchè egli confida che un giorno potrà, dopo molti sacrifici, trasmettere ai suoi figli un esercizio fiorente ed una numerosa clientela. Quando tale fiducia è vana o problematica come diverrebbe approvando l'attuale disegno di legge, questo esercente sarà naturalmente tratto a sfruttare quell'esercizio, ingegnandosi di ottenerne i più lautissimi guadagni, anche con mezzi poco onesti. Non è questo un grande male! Mi si risponde, che la legge provvede perchè la vedova ed i figli del farmacista estinto possano presentarsi al concorso per la nuova concessione; hanno anzi, a parità di titolo, dritto alla preferenza.

Le farmacie adunque si daranno per concorso. Una Commissione, presieduta dal prefetto (non so veramente se il prefetto, specie in certe provincie, sia il più adatto a giudicare di cose così strettamente attinenti ad interessi privati), giudica dei titoli dei concorrenti. In base a quali criteri giudicherà? Ogni concorrente deve presentare un diploma di farmacista, il certificato di cittadinanza, la fedina penale e la prova della possidenza di mezzi sufficienti per la ge-

stione della farmacia. Come si farà a scegliere tra questi concorrenti? In base alla anzianità no, perchè il disegno di legge la esclude; quando tutti gli aspiranti avranno i requisiti richiesti, con quali norme si addiverrà alla scelta?

La proposta di legge addossa al Governo ed alle autorità locali una serie di gravi attribuzioni e di importanti uffici, come formare le piante organiche, indire concorsi, giudicare di questi concorsi, dirimere le delicate questioni sulle farmacie legittime o no: questioni che involgono i più rilevanti interessi privati, e dalle quali può dipendere la fortuna o la rovina di una famiglia: questioni delicate e difficili, intorno alle quali, a me sembra che la legge non sia completamente chiara. Nè mi pare chiaro, almeno io non sono riuscito a comprenderlo, se, durante questo periodo dell'attuazione della legge, in cui restano le antiche farmacie piazzate per 30 anni e le altre per 20, esse conservino ancora i privilegi e quella specie di monopolio, di cui godevano.

Io ho rivolta a me stesso questa domanda: perchè l'onor. Giolitti propone di formare dell'esercizio della farmacia una concessione di Stato? Forse per un concetto dottrinale sull'indole di questo esercizio? Io non credo che l'onorevole Presidente del Consiglio si ispiri a concetti meramente teorici. Forse perchè col libero esercizio non si possono avere tutte le garanzie necessarie nel pubblico interesse, o perchè non si possa assoggettare le farmacie alla più rigida sorveglianza, mediante visite continue, ispezioni? Tutta questa sorveglianza è prescritta già nella legge sanitaria vigente: se non viene attuata è unicamente perchè non si è provveduto al personale occorrente ed ai mezzi. Per conseguire i mezzi bisogna imporre una grave tassa agli esercenti, i quali pagano ora soltanto una lievissima somma per il permesso della prefettura. Bisogna per legittimare quella lievissima tassa, che credo di 50 lire, in una assai più alta che giunge fino a 8000 lire, trasformare il permesso del prefetto in una vera e propria concessione di Stato e dare ad essa qualche altro beneficio, cioè di porre un limite di popolazione e di distanza per istituire nuove farmacie, massime per le grandi città. A me sembra singolare questo limite di popolazione per infrenare l'aumento eccessivo di farmacie

nei grandi centri di popolazione. L'apertura di una farmacia implica spese di impianto, di esercizio non lievi, e nessuno certo vi si sobbarca senza una grande probabilità di una intrapresa vantaggiosa. Ma quando a tutte queste spese aggiungete quella di una tassa che arriva fino a 8000 lire oltre la tassa annuale di ispezione, vi pare che occorran altre misure per infrenare l'aumento delle farmacie nei grossi centri di popolazione? E se questo limite può rappresentare un beneficio per gli esercenti, a questo scarso e illusorio beneficio voi contrapponet due danni certi e gravi, cioè il diniego della facoltà di trasmettere l'esercizio ai figli, ed il pagamento di una tassa elevata.

Le somme che otterrete con questa grave tassa debbono servire, giusta l'art. 21 del disegno di legge, a concorrere con larghi sussidi all'impianto di condotte farmaceutiche nei piccoli comuni. Questo scopo è altamente lodevole. Ma quando conseguirete queste somme? Occorre attendere che decorra per le farmacie piazzate il termine di trenta anni loro concesso, per molte altre quello di venti, e per tutte le altre che muoiano gli attuali esercenti, ai quali noi auguriamo di cuore lunga vita, non ostante che ci abbiano caricati (in questi giorni) di una massa ingente di memoriali! (*ilarità*). Dunque per provvedere al fine nobilissimo, che il legislatore si propone, cioè di concorrere all'istituzione delle farmacie nei piccoli comuni, sarà necessario attendere molti anni ancora durante i quali i piccoli comuni resteranno privi del cospicuo beneficio, che il legislatore si propone nobilmente di assicurare loro! Non si raggiungerà quindi lo scopo che dopo una lunga serie di anni!

Non si potrebbe, domando io, ottenere l'intento di avere prontamente dagli esercenti le farmacie le somme desiderate senza questa congerie di disposizioni dell'attuale disegno di legge ed attuando gradatamente il libero esercizio? Io sono molto esitante nell'esprimere i concetti che vagheggerei, perchè l'onorevole Giolitti, il quale è un meraviglioso schermitore, ha un sistema tutto suo nel rispondere alle obiezioni ed alle proposte che gli si fanno. Egli non si perde a confutare uno per uno gli argomenti avversi, massime quando sono fondati; col suo fine intuito egli scovre qualche punto debole nel discorso del suo contraddittore e là tira il suo colpo magistrale...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E qui sono certo di trovarne molti. (*ilarità vivissima*).

MAZZIOTTI. ...Potrebbe essere anche una illusione!

La Commissione parlamentare, con senso di equità, ha ripartito la tassa di 8000 lire in tre rate. Non sarebbe più pratico sostituire a questa imposizione una tassa annuale corrispondente a quel capitale, comprendervi in essa anche la tassa di ispezione e porla a carico fin da ora di tutti gli esercenti? Si avrebbero così subito i mezzi per provvedere alle spese necessarie per la vigilanza sulle farmacie e per facilitare l'impianto di esse nei piccoli comuni.

L'esercizio delle farmacie impone al Governo, nell'interesse della pubblica salute, un servizio di vigilanza e di ispezione che richiedono un personale competente ed una spesa non lieve. È perfettamente giusto che questa spesa, come altresì quella per agevolare l'istituzione di farmacie nei piccoli comuni, vada a carico specialmente degli esercenti la farmacia nelle grandi città, ove in massima conseguono non lievi lucri.

Con i proventi di questa tassa annuale si potrebbe fin da ora assicurare la completa vigilanza sulle farmacie ed iniziare utilmente l'istituzione delle condotte farmaceutiche nei piccoli comuni. Se a questi fini del legislatore può valere molto meglio il metodo di una tassa annuale ed esigibile quasi prontamente, viene meno ogni ragione di creare tutto l'artificioso meccanismo concretato nel disegno di legge, che fa della farmacia una concessione di Stato, e lede tanto l'interesse generale dei cittadini, quanto quello di molti privati esercenti.

L'onorevole Presidente del Consiglio usa con la sua potente dialettica restringere i più difficili ed intricati problemi in formule molto semplici. Egli poneva il quesito alla Camera con questo dilemma: si vuole libero, completo, assoluto l'esercizio delle farmacie, o si vogliono serie garanzie nell'interesse della sanità pubblica? Ma l'uno dei termini non esclude momentaneamente l'altro. Io desidero, e credo che molti colleghi lo desiderino con me, le più serie garanzie nel pubblico interesse per l'istituzione delle farmacie, per l'esercizio di esse, per la vigilanza sulle medesime; ma per conseguire ciò non è necessario di fare della farmacia una

concessione di Stato; lo potete ottenere anche colle disposizioni vigenti, le quali provvedono. Basta assegnare il personale ed i mezzi necessari, e questi si possono ottenere con una tassa annuale per la ispezione, la vigilanza e per i fini indicati dall'art. 21.

Dunque il dilemma, in cui ci si vorrebbe costringere, rappresenta soltanto uno degli abilissimi artifici cui, con la maggior lealtà naturalmente, l'onor. Presidente del Consiglio suole ricorrere per eludere le più gravi obiezioni che possono suscitare le sue proposte.

I miei modesti argomenti contro il disegno di legge sono ora esposti al fuoco incrociato delle critiche acute del relatore ed ai colpi magistrali dell'onor. Presidente del Consiglio.

L'onor. ministro e il relatore parlano ultimi, e, salvo essi non volessero con grande cortesia darmi argomento di un fatto personale, ciò che essi non faranno (*ilarità*), io dovrò assistere impassibile ai loro discorsi ai quali non potrò replicare perchè il regolamento lo vieta. Ma in me è saldo il convincimento che questo disegno di legge è contrario ai risultati degli studi ed ai voti del Parlamento di oltre cinquant'anni; non è sorretto da una indagine accurata e diligente sulle condizioni del servizio farmaceutico nel nostro paese; è contraddetto apertamente dalle ricerche compiute dalla Direzione generale di sanità; offende l'interesse generale del pubblico e specialmente delle classi più umili; danneggia e perturba legittimi interessi privati. Io auguro che dal senno del Parlamento, e specialmente del Senato italiano, venga una legge, la quale sistemi quest'importante servizio delle farmacie, e, ispirandosi alle tradizioni liberali prevalse da un mezzo secolo in Italia, e tutelando l'interesse generale, non offenda le ragioni dell'equità e della giustizia. (*Approvazioni*).

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. L'egregio collega ed amico Mazziotti ha sviscerato così intimamente la struttura di questa legge, portandovi tanto acume di competenza, e tanto fine dialettica, che io posso fare a meno di addentrarmi oltre nel suo esame. Mi limiterò a brevissime parole, tanto più che la mia opera in contraddittorio tornerrebbe inane.

L'onor. Mazziotti ha definito giustamente l'onor. Giolitti un formidabile schermatore, ed io, che di scherma sono un appassionato, non voglio espormi a puntate, che sarebbero forse mortali (*si ride*). D'altra parte, se la mia parola potesse valere a modificare questa legge, la spenderei senza risparmio; ma non bisogna farsi illusioni. La legge viene al Senato dopo che la Camera l'ha votata, non avendo contro che due dozzine di voti. A tanti egregi farmacisti, che mi hanno onorato della loro visita, mi permisi osservare che avrebbero dovuto spendere la loro opera quando la legge era davanti alla Camera.

Il Presidente del Consiglio sa come io nella passata Legislatura, essendomi toccato l'onore e l'onere di essere il presidente della Commissione, che esaminava questo disegno di legge: e sa come, attraverso molte fatiche, molte conferenze, molte discussioni, fossi quasi riuscito a mettere d'accordo le rappresentanze dei farmacisti col Presidente del Consiglio. Si era addivenuti ad una transazione, perchè l'on. Giolitti si era mostrato arrendevole fin là dove poteva esserlo. Oggi debbo limitarmi a pregare il Presidente del Consiglio, e sono certo che lo farà, di dare opera a che nell'applicazione della legge si cerchino temperamenti che valgano a smorzare, ad addolcire quelle disposizioni, che sembrano più ostiche, io glie ne rivolgo proprio fervida preghiera; come altra preghiera gli rivolgo: che nell'applicazione di questa legge si proceda, fin dove la legge stessa lo consente, gradualmente.

Su questo disegno di legge non ho portato novello studio, come l'avevo studiata quando ero presidente di quella Commissione, anche per non interrompere le dolcezze o le amarezze degli ozi parlamentari.

La legge in discussione certamente contiene disposizioni, che non possono piacere a tutti, ma ne presenta anche delle buone. Quindi, non volendo illudermi che possa subire profonde modificazioni, così da tornare alla Camera, l'unica preghiera, ripeto, che fervida rivolgo al Presidente del Consiglio, lusingandomi che egli voglia accoglierla, è che nella compilazione del regolamento gli piaccia escogitare provvidenze tali, che valgano ad attenuare, a mitigare quelle disposizioni, che appaiono rigorose, ma che pur sono ritenute legali. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Assicuro l'amico senatore Mazziotti che non ho intendimenti così guerreschi; mi metto in stato di difesa pura e semplice. E comincio da un punto nel quale vedo che siamo d'accordo, perchè anche l'on. Mazziotti ha riconosciuto che lo stato attuale delle cose, in materia di farmacie, non si può definire se non con la parola anarchia.

Dal 1888 in poi si aspetta una legge regolatrice di questa materia. Molti tentativi si sono fatti senza concluder nulla; e nel frattempo si è prodotto il più grave disordine in questo speciale servizio, che per la salute pubblica ha un'importanza capitale.

Nel preparare e sostenere il presente disegno di legge, ho soprattutto avuto di mira l'interesse della salute pubblica, prendendo in considerazione l'interesse dei farmacisti in quanto era conciliabile con quello superiore della sanità. Ora, il problema, che il disegno di legge si doveva proporre di risolvere prima di ogni altro, era realmente quello posto oggi innanzi dal senatore Mazziotti.

Si deve ammettere la libertà assoluta di esercizio della farmacia, o è necessario un sistema di vincolo? Il senatore Mazziotti ha parlato della nostra tradizione liberale nella legislazione ed in principio sono d'accordo con lui, in quanto però la libertà non offenda direttamente gli interessi più vitali dei cittadini. Egli ha ricordato la legislazione degli antichi Stati italiani in materia di farmacie.

La libertà d'esercizio era ammessa in Toscana e a Modena, mentre nel Regno di Sardegna, nella Lombardia, nel Veneto, nell'ex Stato Pontificio e in tutte le provincie Meridionali vigeva un sistema di restrizione, secondo cui si fissava il numero delle farmacie, delle quali si permetteva l'esercizio. Dunque la tradizione della grande maggioranza delle nostre provincie italiane è nel senso della limitazione; e questa in alcuni luoghi giungeva al punto da stabilire che una farmacia costituisse una vera proprietà privata; si arrivava così all'eccesso della restrizione. Ora, vediamo attentamente quale dei due sistemi si presenta logicamente come il più sicuro per la salute pub-

blica. Intanto faccio notare che non si tratta, secondo me, di un commercio come un altro; si tratta dell'esercizio di una professione, perchè noi non ammettiamo ad esercitare le funzioni di farmacista, se non colui che abbia compiuto un corso di studi e conseguito uno speciale diploma nelle nostre Università.

A chi esercita la farmacia la legge impone obblighi assolutamente eccezionali, che non esistono per nessun ramo di commercio.

La legge gli fissa le tariffe e gli impone di vendere a non più del prezzo ivi indicato; la legge stabilisce i rimedi che egli ha l'obbligo di tenere in farmacia, costringendolo così a fornirsi di medicinali, che per anni ed anni non venderà mai. Questo è un vincolo gravissimo per chi esercita l'arte farmaceutica. La legge infine lo obbliga a tenere aperta la farmacia nelle ore e nei giorni stabiliti, ed egli non si può ribellare. Dunque, ripeto, non siamo affatto di fronte ad un commercio, ma di fronte all'esercizio di una professione sanitaria, alla quale sono imposti vincoli gravissimi. Ora, a questi vincoli che noi imponiamo quale è il contrapposto più logico? Quando non permettiamo al farmacista di vendere a più del tal prezzo, quando lo obblighiamo a tenere una data merce, anche se la vendita di essa è ristrettissima o quasi inesistente, dobbiamo garantirgli la possibilità di avere uno smercio che renda possibile l'esercizio di questa professione: quindi la necessità di limitare il numero delle farmacie.

Ora, che cosa stabilisce la legge che stiamo discutendo? La legge dice che nelle grandi città, in quelle, cioè, che superano i 40,000 abitanti, vi deve essere una farmacia per non più di 5000 abitanti; che nei comuni da 5000 a 40,000, quando vi siano ragioni di interesse locale, si può tener conto, invece della popolazione, della distanza; che per i comuni fino a 5000 abitanti, il limite deve essere stabilito a seconda delle condizioni topografiche e di viabilità; e che infine nei comuni minori, quando vi siano delle domande, si possa estendere la concessione delle farmacie fino al numero di quelle che oggi esistono, potendosi così, in questi comuni minori, mantenere lo *statu quo*.

Dice il senatore Mazziotti che il principio di libertà non esclude la vigilanza. Ora, in primo luogo la vigilanza è assai più difficile ad eser-

citarsi quando il numero delle farmacie è illimitato; d'altra parte l'esperienza ci ha provato che il sistema della libertà (e qui, fra parentesi, dico che il ragionamento del senatore Mazziotti si fondava sopra statistiche che egli contestava, ma che sono esattissime) produce l'effetto che si ha un grandissimo numero di farmacie nelle grandi città, e se ne aprono pochissime nei comuni rurali. Difatti è avvenuto che, durante questo periodo di anarchia, in cui, contro la legge, si sono impiantate delle farmacie senza autorizzazione di sorta, esse sono aumentate di 500 e più nelle città grandissime, e sono diminuite nei comuni rurali. Ma, dice l'onorevole Mazziotti, col metodo delle restrizioni non riuscirete ad aumentare una farmacia nei comuni rurali. Io credo invece che si otterrà l'effetto desiderato, poichè, quando un farmacista non può aprire l'esercizio nei grandi centri, andrà ad esercitare la professione laddove gli è consentito di farlo.

Il senatore Mazziotti citava l'art. 56 della legge sanitaria come quello che aveva proclamato il libero esercizio delle farmacie. Ora ciò non è.

L'art. 56 della nostra legge sanitaria ha stabilito solamente un vincolo per tutte le parti d'Italia, comprese quelle in cui c'era libertà assoluta; ed ha stabilito che non è permesso aprire una farmacia senza averne dato avviso 15 giorni prima al prefetto, perchè questi possa verificare se in quel dato luogo può essere consentito, oppure no, di aprire una farmacia. Ma il principio della libertà non è stato mai proclamato.

In questo disegno di legge non vincoliamo così rigidamente, come nelle leggi antiche, la libertà; ma stabiliamo un limite di numero, tenuto conto della popolazione, delle condizioni locali e dei mezzi di comunicazione. Con ciò non veniamo a stabilire la immobilità, perchè se cresce la popolazione, crescerà il numero delle farmacie. Dunque non è la restrizione assoluta, quale si trovava in quasi tutte le precedenti legislazioni d'Italia, ma un sistema assai più liberale.

Il senatore Mazziotti lamenta che non abbiamo sperimentato ancora il libero esercizio. Quest'affermazione sarebbe veramente in contraddizione con l'interpretazione da lui data alla legge sanitaria; ma questa è la verità. Ad ogni

modo, quel poco di libero esercizio che c'è stato o, meglio, l'abuso che si è commesso con l'aprire delle farmacie contro le disposizioni di legge ha prodotto inconvenienti gravissimi, e certamente non c'incoraggia ad allargare la nostra legislazione in questo senso.

Dice il senatore Mazziotti: ma la legge del 1888 non è stata osservata. Essa richiedeva che intervenisse un'altra legge per liquidare tutti i vincoli e questi privilegi.

Tale argomento è stato dal Ministero dell'interno fatto oggetto di lunghissimi studi, ma si è venuti alla conclusione che bisognerebbe pagare molti e molti milioni di indennità per la soppressione dei vincoli e privilegi se si volesse acquistare la libertà assoluta. Ora, se l'acquisto della libertà assoluta fosse un bene, comprendo che Governo e Parlamento si sarebbero adattati a fare questa spesa; ma quando l'esame delle condizioni della sanità pubblica, quando l'esame degli interessi veri dei cittadini ci ha dimostrato che la libertà completa era un male, invece che un bene, non sarebbe stato ragionevole che presentassimo un disegno di legge per fare questa liquidazione con una grande spesa, e poi venissimo di nuovo a stabilire un sistema di restrizioni.

Questo disegno di legge ha seguito il sistema più logico, quello cioè di compensare in qualche modo coloro che avevano dei privilegi e gradatamente avviarci al sistema di libertà di esercizio della professione per tutti, ma col limite del numero per la garanzia di un buon servizio sanitario.

Gli inconvenienti più gravi del sistema attuale sono stati così riassunti dal senatore Mazziotti.

Innanzitutto questo sistema sopprime la libera concorrenza.

Ma che può significare in questa materia la libera concorrenza? Tutt'al più la concorrenza nel ribassare i prezzi; io non vedo infatti altro beneficio che questo. Ora, i prezzi sono determinati dalla farmacoepia in una misura che corrisponde ad un equo compenso del valore della merce e del lavoro del farmacista. Un ribasso di prezzo sensibilmente al disotto di quello fissato dalla farmacoepia si ottiene in un modo solo: dando rimedi cattivi. E creda il senatore Mazziotti che, in materia di rimedi cattivi, in Italia si ha da deplorare una lar-

ghezza fenomenale. Ricordo infatti (e c'è qui il senatore Paternò il quale certamente lo ricorda anche meglio di me) che, quando si venne a voler fondare il sistema del chinino dello Stato, si fece un concorso per avere dei campioni di chinino. Ebbene, non se ne trovò uno che fosse come doveva essere, e si fu costretti a far fabbricare il chinino per mezzo della farmacia militare.

La concorrenza dei prezzi significherebbe dunque che il farmacista, per vendere più a buon mercato, metterebbe in commercio la peggior specie di rimedi e credo che ciò non sarebbe assolutamente da favorirsi, e per una ragione molto semplice. Se un oste dà del cattivo vino o un fornaio del cattivo pane, il cliente se ne accorge immediatamente da se stesso; ma se il farmacista dà un rimedio cattivo il malato non se ne accorge e non se ne accorge neppure il medico. Il malato se ne accoggerà al massimo a spese sue alla fine della sua malattia!

Disse il senatore Mazziotti: ci sono rimedi così complessi, composti di cinque o sei medicamenti diversi, nei quali il cliente difficilmente può vedere se i prezzi della farmacopea sono stati esattamente osservati, e questo è vero. Ma io dico, d'altra parte: come farà in quel caso a riconoscere se il rimedio che gli hanno dato è buono o cattivo? Io credo che non bisogna mai mettere le persone in condizioni di non poter fare il loro interesse senza commettere una frode.

Se noi abbiamo un numero di farmacie limitato, sicchè l'esercente la farmacia abbia una clientela che gli permetta di guadagnare onestamente un giusto corrispettivo dell'opera sua e dei capitali impiegati, possiamo sperare di avere rimedi di buona qualità; se lo mettiamo invece in condizione di far la concorrenza di prezzo con molti altri farmacisti, lo poniamo nella quasi necessità di servire assai male l'interesse della sanità pubblica.

Sempre sull'argomento dei prezzi, il senatore Mazziotti si è lamentato che con questa legge si vengono a sopprimere quelle farmaceutiche, che vendono i rimedi con ribasso di prezzo. Ora, io credo che, se c'è una opera buona, è proprio quella di sopprimere queste vendite di rimedi senza prescrizioni del medico; di sopprimere quella vendita che è fatta sotto la

forma di vendita di una merce qualsiasi, senza nessuna delle garanzie che sono richieste per la spedizione dei medicinali. Noi dobbiamo fare in modo che il farmacista non possa mandare fuori dei rimedi, se non con tutte le garanzie che la legge prescrive; le farmaceutiche sono una vendita di veleni ed io credo che la migliore cosa sia di sopprimerle. Quindi ciò che il senatore Mazziotti considera come un male io lo considero come un bene.

Un'altra obiezione del senatore Mazziotti è che da questo disegno di legge vengano definite come illegittime molte farmacie che sono attualmente aperte. Ora, veda il Senato quali sono le farmacie che questa legge dichiara illegittime. Ve ne sono tre classi:

a) « le farmacie aperte dopo il 1° luglio 1909, e che per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano non potevano essere aperte ». Si chiudono cioè quelle farmacie che per legge non si potevano aprire;

b) « le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, che ne dichiara illegittimo l'esercizio o ne ordina la chiusura »;

c) « le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1903 ». Vi sono giudizi pendenti di farmacisti che nel loro interesse hanno contestato ad altro farmacista il diritto di aprire una farmacia. La legge dichiara che se la sentenza dell'autorità giudiziaria riterrà che la farmacia sia illegittima e debba essere chiusa, sarà ordinata la chiusura della farmacia stessa. Abbiamo stabilito che il giudizio debba essere iniziato prima del 1° gennaio 1913, per evitare che tra la presentazione di questa legge al Senato e la promulgazione di essa si istituissero dei giudizi a scopo di ricatto.

Ora, io domando se queste disposizioni possano dar luogo a qualsiasi atto ingiusto. Saranno chiuse soltanto le farmacie che erano state aperte contro la legge e con violazione dei diritti altrui.

Finalmente, secondo il senatore Mazziotti, vi è l'inconveniente che, come attualmente avviene

in molti luoghi, il farmacista non possa più trasmettere l'esercizio ai suoi figli.

Noi siamo partiti in primo luogo dal principio che dobbiamo procurare l'interesse della salute pubblica; quindi le farmacie si danno per concorso a coloro che hanno maggiori titoli, a coloro che presentano maggiori garanzie nell'interesse della pubblica salute. Non possiamo anteporre l'interesse privato del farmacista per i suoi figli all'interesse della salute pubblica. Si è però stabilito all'art. 5: « A giudizio complessivo, da parte della Commissione, di parità nei titoli, esclusa da questi l'anzianità, dovranno essere preferiti, nella concessione dell'autorizzazione, in primo luogo il figlio, ed in secondo luogo la vedova del precedente farmacista titolare della farmacia, che siano iscritti nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti ».

Si conserva pertanto il privilegio per i figli del farmacista, quando vi sia uguaglianza di titoli.

La legge dice: « parità di titoli, esclusi da questi la anzianità ». Il senatore Mazziotti mi domanda il perchè di questa distinzione. Gli dirò che la ragione è semplicissima: se nel giudizio del concorso fra il figlio del farmacista e l'estraneo, non si escludesse l'anzianità, nove volte sopra dieci il risultato del concorso sarebbe a vantaggio del farmacista estraneo, perchè il figlio del farmacista comincia allora la sua carriera.

Io non ho certo la speranza di aver convertito il senatore Mazziotti; ma egli deve comprendere questo: che chi si trova ad avere la responsabilità della salute pubblica deve guardare in primo luogo a quest'interesse, che è interesse generale e non può, sotto nessuna forma, subordinarlo ad interessi speciali. (*Bene*).

Noto poi (ed il senatore Mazziotti che ha ricevuto, come disse, tanti telegrammi, lo avrà anche visto) che le proteste che si fanno (anch'io ne ho ricevuto un gran numero) non sono nell'interesse della libertà dell'esercizio, ma per i nove decimi sono proteste di farmacisti attuali che vorrebbero restrizioni maggiori, perchè questa legge aumenta di molto la libertà di esercizio, consentendo agli ospedali di impiantare nel loro interesse una farmacia; ed a ciascun comune d'istituire farmacie comunali. Sono queste le cose che danno maggior luogo a pro-

teste; e anche tali proteste, lo creda pure l'onorevole senatore Mazziotti, non sono nel senso della libertà.

La libertà viene invocata solo da coloro che sono colpiti dall'articolo che ho letto poco fa, da coloro cioè che in modo illegittimo, contro le disposizioni della legge, contro gl'interessi riconosciuti dall'autorità giudiziaria per gli altri farmacisti, hanno aperto una farmacia. Questi sono coloro che principalmente invocano la libertà; ma la libertà di violare la legge ritengo che non meriti nessuna tutela. Io credo che l'approvazione di un disegno di legge per l'ordinamento delle farmacie in Italia è una necessità assoluta. (*Approvazioni*).

Noi abbiamo organizzato il servizio della sanità pubblica con un gran numero di leggi: la legge generale sanitaria, la legge speciale sul chinino di Stato, la legge contro la pellagra e tante altre leggi contro altri mali, e non avevamo ancora provveduto ad organizzare il servizio delle farmacie.

Quando ci manca la sicurezza di avere i rimedi di buona qualità, anche il servizio medico meglio organizzato deve riuscire inefficace.

Raccomando quindi vivamente al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

E, venendo a rispondere alle osservazioni fatte dall'onor. Santini, lo rassicuro che nell'applicazione di questa legge e nel formulare il regolamento, il Governo terrà conto, il più che gli è consentito, dei legittimi interessi. Osservo però che l'attuale disegno di legge ha già temperato di molto la severità dei progetti di legge prima presentati; egli quindi, esaminata attentamente questa legge, troverà che molti dei fini da lui indicati sono già raggiunti. In ogni modo, nel formulare il regolamento per l'esecuzione della legge, il Governo intende adoperare la maggior larghezza, a condizione, ben inteso, che non si vada contro gli interessi della sanità pubblica, i quali debbono essere considerati al di sopra di qualunque interesse privato. (*Approvazioni vivissime*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io mi associo alle raccomandazioni fatte dall'on. Santini, affinché nel regolamento si veda di temperare possibilmente le asprezze della legge. Per esempio, vorrei che l'on. Presidente del Consiglio tenesse presente, quanto

alle farmaceutiche, che hanno un vasto personale, che hanno grandi locali impegnati con gli affitti, che hanno una proprietà di mercanzie per somme cospicue, e non si possono chiudere su due piedi; desidererei, dico, che almeno nel regolamento si concedesse loro un congruo termine per chiuderle. Tengo intanto conto delle promesse fatte dall'on. Presidente del Consiglio, che nel regolamento si studierà il modo di mitigare, per quanto sarà possibile, il rigore della legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le farmaceutiche hanno, è vero, acquistato grandi quantità di medicinali; ma il loro scopo vero, reale, legittimo, era quello di vendere ai farmacisti i rimedi che esse compravano dai fabbricanti. Certamente i farmacisti compreranno queste merci, ed io ritengo che quei medicinali che le farmaceutiche vendevano al pubblico rappresentino una minima parte del commercio di tali società, quindi una cosa assolutamente secondaria. Non potendo esse vendere sotto forma di rimedi, dovevano vendere in quantità piuttosto rilevanti, quali non sono in generale acquistate dai privati.

Ad ogni modo, siccome prima che questa legge entri in vigore si dovrà compilare un regolamento, passerà certamente un tempo più che sufficiente, perchè la farmaceutiche possano liquidare lo *stock* di mercanzie esistente nei loro magazzini.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, quanto ha detto il Presidente del Consiglio, con la sua grande autorità, facilita molto il compito del relatore dell'Ufficio centrale. Però giacchè l'amico Mazziotti ha voluto, con parole cortesi, dire della nostra relazione, encomiandola, comincio col ringraziarlo della sua benevolenza, tanto più che egli poi non ha attribuito che un solo peccato veniale ai cinque commissari, mentre il giusto pecca, da solo, sette volte al giorno; se noi in tanti giorni non abbiamo commesso che un unico peccato veniale, possiamo avere la coscienza tranquilla anche di fronte al giudizio del collega Mazziotti.

MAZZIOTTI. Io l'ho assolto.

BETTONI, *relatore*. Ma, entrando in argomento, debbo ripetere l'antico detto: *Amicus Plato, sed magis amica veritas*. E, per amore di verità, l'Ufficio centrale, non per compiacenza verso il Governo proponente, ma per convinzione sua propria, ha dichiarato nella sua relazione che questa legge difficilissima, la quale regolava una materia che da 50 anni si trascinava in maniera laboriosa innanzi al Parlamento, non poteva essere dettata in un modo più geniale e più consentaneo alla pubblica salute.

Difficile era affrontare un problema di questo genere, tanto difficile che lo stesso amico Mazziotti ha enumerato la quantità di progetti di legge, che hanno preceduto l'attuale, ed ha rilevato che quei progetti erano quasi tutti informati al principio di libertà, in contrasto a questo che è viceversa basato su quello di limitazione. E appunto perchè i precedenti erano informati a quell'altro concetto, non sono giunti in porto, perchè penso che, quando poi si trattava di dar loro vita definitiva, nascesse il dubbio se il concetto della libertà fosse il migliore per regolare questa materia, e al punto interrogativo seguisse una risposta negativa. E negativa doveva essere perchè, come ha benissimo detto il Presidente del Consiglio, questo non è un commercio come tutti gli altri, è un vero servizio pubblico, il quale deve aver di mira una cosa principalmente, e cioè che la farmacia deve servire di complemento all'opera del medico nel provvedere alla salute pubblica.

Se in un paese il medico è eccellente, ma il farmacista fornisce rimedi cattivi, può possedere la scienza di Esculapio, ma il cliente morirà; e tutti poi diranno che è morto per colpa del medico, mentre la colpa sarà stata del farmacista.

Quindi il concetto della limitazione, che fin dal 1863 (in una dotta discussione, fatta in Napoli in un congresso di quella città, vero centro di cultura) fu ritenuto come l'unico mezzo per poter ben regolare questa materia, è stato accolto favorevolmente dall'Ufficio centrale, che con vero piacere ha portato il suo contributo di assenso a questo progetto di legge; ed il vostro modestissimo relatore ha per un mese e mezzo ascoltato i giudizi pro e contro di decine e decine di persone, le quali tutte dovevano però concludere ammettendo, che la

limitazione fosse il solo mezzo per poter regolare questo servizio pubblico.

E dunque, se si doveva venire a questa limitazione, che cosa doveva fare il ministro proponente? Prima di tutto doveva risolvere la difficoltà grande di liquidare le posizioni esistenti, costituite da interessi, per non dire da diritti, a proposito dei quali non starò a dibattere la relativa questione giuridica, ciò che mi porterebbe in lungo, e non è il caso a questa ora inoltrata. Doveva gettare una quantità di milioni per liquidare posizioni così incerte e differenti a seconda dei luoghi, e proporre poi nuovi ordinamenti?

Il Governo ha investito tutta la materia ed ha risolto in modo geniale quello, che effettivamente rappresenta una difficoltà grandissima: perciò, me lo consenta il collega Mazziotti, le sue osservazioni, sempre argute del resto e sempre ispirate al bene, si spuntano di fronte ad una cosa importantissima quale è la pratica. La pratica era per questa soluzione.

È stata però necessaria la grande autorità dell'on. Giolitti per portare in porto un disegno di legge di questo genere, perchè effettivamente alcuni interessi sono toccati. Devesi notare però che di tali interessi i maggiori apparirebbero, dalle sollecitazioni avute, fossero quelli della provincia dell'on. Giolitti, ed egli, con equanimità grandissima, ha superato anche questo scoglio dando la preferenza all'interesse generale, in confronto di quelli particolari; e di ciò gli va data lode perchè non è cosa che accade tutti i giorni.

Veniamo ad altri argomenti che possono confortare la nostra tesi. Vi erano, come ho detto, da liquidare delle posizioni; vi erano degli interessi precisi; ebbene, la legge li ha giustamente considerati: ad alcuni ha concesso trent'anni di proseguimento nell'esercizio della farmacia posseduta e relativi privilegi ed anche oltre i trent'anni, e cioè vita natural durante del proprietario. Ad altri con minori diritti ha concesso vent'anni di prolungamento nel loro esercizio ed oltre finchè viva il titolare farmacista. Infine poi la chiusura è imposta a quelli soltanto ai quali sarebbe pienamente ingiusto non applicare tale provvedimento.

È bene osservare che, se si fosse dovuto tener conto di tutti i desideri esposti, specialmente dai farmacisti con antichi privilegi, un

maggior numero di farmacie si sarebbero chiuse, perchè il concetto che prevaleva era quello naturalmente di limitare il più possibile il numero degli esercenti. Non è giusto dunque dire che furono sacrificati molti interessi; furono soltanto colpiti quelli che non potevano essere ritenuti assolutamente legittimi.

Ma d'altra parte, ha detto il collega Mazziotti, gl'interessi legittimi, queste speciali prerogative di alcune farmacie, perdureranno durante tutto il tempo dai trenta ai venti anni? Vale a dire avranno la commerciabilità dei loro esercizi durante tale periodo di tempo? A questo proposito debbo rispondere di sì, perchè il concetto della legge è questo, che nei trenta o venti anni i privilegi di ciascuna di queste categorie di farmacisti abbiano ad essere conservati. Il tempo riuscirà ad ordinare poi definitivamente la materia. E di fatto non era possibile di punto in bianco passare alla limitazione dalla attuale libertà. Ed invero prima d'ora se non vi era libertà proclamata, vi era libertà di fatto, e sanno i prefetti quali difficoltà incontravano per far chiudere una farmacia illegittima, sicchè nella maggior parte dei casi restavano indisturbati gli abusi circa l'apertura delle stesse.

La diminuzione delle farmacie momentaneamente sarà molto minore di quella che l'onorevole Mazziotti creda, perchè subito non si chiuderanno che quelle farmacie di cui all'articolo 24: ma, gradatamente, dopo i 20 e 30 anni, le cose andranno a posto ed allora sarà raggiunto l'intento del legislatore, sicchè ciascun farmacista abbia un ambito congruo per poter vivere decorosamente ed evitare la possibilità di quella concorrenza, che io credo pericolosa, anche perchè ne ho fatto largamente l'esperienza.

In altri tempi fui presidente di una Amministrazione di un importantissimo ospedale, dove esisteva una farmacia di primissimo ordine, e potei constatare gli effetti appunto della concorrenza. Potrei citare fatti, ma me ne astengo perchè mi sembra ozioso farlo, ma garantisco però che la concorrenza esercitata dalle troppo numerose farmacie nelle città importanti può essere un vero, reale pericolo per i consumatori.

Così stando le cose, noi dell'Ufficio centrale aderiamo completamente ai concetti della legge,

ma dobbiamo però fare alcune raccomandazioni unicamente per delucidare meglio alcuni punti.

Intanto mi associo al pensiero espresso dagli onorevoli Astengo e Santini per quanto riguarda il regolamento, inquantochè sarà bene addivenire all'applicazione della legge con quella gradazione, con quella dolcezza, che possa temperare l'asperità di alcune sue disposizioni.

L'Ufficio centrale però desidererebbe che fosse ribadito il concetto che non si dia più luogo a concessioni di patentini, benchè la relazione dell'on. Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati contenga già tale concetto. E ciò perchè i patentini sono ritenuti un vero guaio per lo sviluppo regolare degli studi farmaceutici.

Inoltre l'Ufficio centrale desidererebbe, se fosse possibile, che fosse stabilito un limite massimo e minimo nelle tariffe della farmacia, per evitare la concorrenza sleale; di tale tariffa vi è esempio in Austria.

L'Ufficio centrale desidererebbe ancora che fosse ribadito il concetto che le farmacie di cui agli articoli 25, 26 e 28 sono considerate come aventi diritto alla commerciabilità completa per tutto il periodo rispettivo di venti e trenta anni.

Infine l'Ufficio centrale desidererebbe ancora che gli ispettori, di cui alla tabella annessa alla legge, fossero nominati per mezzo di concorso.

Questi i nostri desideri che ci onoriamo di sottoporre alla benevola considerazione dell'on. ministro.

Dopo di che, io non credo di dover aggiungere altri ragionamenti, che possano persuadere l'amico senatore Mazziotti. In fondo la sua tesi è questa: egli ritiene che sia bene la libera concorrenza e la libertà d'esercizio. Noi, invece, riteniamo completamente il contrario, perchè opiniamo che il servizio pubblico delle farmacie debba essere nè più nè meno che il complemento di quello dei medici condotti, che il farmacista possa avere una clientela sufficiente per sopperire alla sua decorosa esistenza e d'altra parte i guadagni risultanti dalla vendita dei medicinali non siano così limitati da imporre al farmacista una concorrenza sleale, frodando nella qualità dei medicinali venduti.

E concludo, onorevoli colleghi, col raccomandare anch'io, come ha già raccomandato l'on. Presidente del Consiglio, l'approvazione

di questo disegno di legge, che ha di mira essenzialmente lo scopo di fare in modo che la farmacia concorra a quel grande progresso della sanità pubblica in Italia, che anche ieri venne esaltato in quest'Aula dall'on. Inghilleri, dall'on. Foà e dall'on. Maragliano, a quel grande progresso, dico, che in larga parte è merito dell'attuale ministro dell'interno. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi credo in dovere di dare una risposta alle raccomandazioni rivoltemi dall'on. Bettoni a nome dell'Ufficio centrale.

Riguardo all'art. 28 che concerne le farmacie aventi attualmente dei diritti speciali, l'Ufficio centrale mi domanda che tali diritti, garantiti per 30 anni, comprendano anche la commerciabilità di queste farmacie. Credo che la questione sia risolta in modo non dubbio dal testo dell'articolo. Infatti esso dice: « Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate, giusta le disposizioni seguenti, è riconosciuto, in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge, per sé e i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge ».

Questo diritto viene quindi garantito agli eredi; non soltanto dunque ai figli, ma anche agli eredi testamentari; e viene garantito altresì agli aventi causa, fra i quali si trova necessariamente anche colui che ha acquistato la farmacia da chi aveva il diritto di esercitare.

Tali parole furono appunto scritte nel progetto per conseguire questo risultato giuridico.

Un'altra raccomandazione mi fa l'Ufficio centrale nel senso che non si rilascino più altri patentini. Sopra questo punto io sono assolutamente fermo a non voler più abusi di tal genere. L'art. 31 del presente disegno di legge rappresenta la liquidazione definitiva della questione dei patentini. Dice infatti tale articolo: « Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere ad un nuovo esame pratico gli assistenti già muniti di *patentino*, all'effetto di conseguire un certificato di abilitazione a sostituire il titolare nell'esercizio della farmacia ».

Ora, questi patentini di cui parla l'art. 31 sono quelli che erano stati concessi nel 1895

o 96 a coloro che allora avevano già 10 anni di esercizio pratico; quindi si tratta di una categoria assai poco numerosa, perchè è gente che ha per lo meno 28 anni di esercizio pratico.

Ma questo articolo di legge non autorizzerebbe mai il Governo ad ammettere a questo esame se non coloro che avessero già il patentino, esclusa in modo assoluto la facoltà al Governo di rilasciare altri patentini. Da ora in poi non potranno esercitare le farmacie se non coloro che siano laureati in una Università del Regno.

BETTONI, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Dini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni su questi due disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913 »;

« Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie ».

Procediamo all'esame degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI

SULLA AUTORIZZAZIONE ALL' APERTURA E ALL' ESERCIZIO DELLE FARMACIE.

Art. 1.

L'esercizio della farmacia è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, e sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

La concessione delle autorizzazioni deve essere fatta dovunque in ragione delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale.

Il numero delle concessioni, però, in ciascuna località, salvo quanto è detto nelle disposizioni transitorie, sarà stabilito come appresso:

1° Nei comuni di 40,000 abitanti ed oltre, il numero delle concessioni sarà fissato in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti;

2° Nei comuni aventi più di 5000 e meno di 40,000 abitanti, oltre a tenersi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale, potrà stabilirsi o un limite di popolazione in guisa che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti, ovvero, ed in sostituzione di tale criterio, un limite di distanza nei casi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana da quelle già esistenti almeno 500 metri.

3° Nei comuni fino a 5000 abitanti il numero delle concessioni sarà stabilito non solo con riguardo alle necessità dell'assistenza farmaceutica, ma anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, e con l'osservanza del limite di distanza di cui al precedente n. 2.

Inoltre, nei comuni indicati sotto i nn. 2 e 3, il numero delle concessioni future, quando vi saranno domande, potrà estendersi al numero delle farmacie esistenti e non dichiarate illegittime, ai sensi della presente legge, ed al momento della sua pubblicazione.

Chiunque apra od eserciti una farmacia senza

l'autorizzazione anzidetta, è punito con ammenda non minore di lire 500, e con l'arresto fino ad un mese, oltre alla chiusura dell'esercizio, a' termini dell' art. 22 della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle sole indicate negli art. 12 e 13, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto, e giudicato da apposita Commissione permanente, presieduta dal viceprefetto e composta, oltre che del medico provinciale, di un legale, di un farmacista e di un chimico, nominati a principio di ogni anno dal Consiglio provinciale di sanità.

Il procedimento da osservarsi nel concorso sarà stabilito nel regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

L'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo, non può essere consentita se non a chi:

sia cittadino italiano, maggiore di età, e nel possesso dei diritti civili;

sia iscritto nell'albo di un ordine provinciale di farmacisti;

dimostri di possedere i mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.

Saranno pure ammesse al concorso le Società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo, a condizione che il loro statuto sia stato approvato dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

(Approvato).

Art. 5.

A giudizio complessivo, da parte della Commissione, di parità nei titoli, esclusa da questi l'anzianità, dovranno essere preferiti, nella concessione dell'autorizzazione, in primo luogo il figlio e in secondo luogo la vedova del farmacista precedente titolare della farmacia, che siano iscritti nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.

(Approvato).

Art. 6.

Il rilascio del decreto di autorizzazione alla apertura e all'esercizio di una farmacia è vincolato al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella A annessa alla presente legge.

Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dalla concessione.

Sono esenti dalla tassa le farmacie indicate nell'art. 13, quelle municipalizzate, quelle esercitate da istituzioni pubbliche di beneficenza, e quelle concesse a Società cooperative.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

(Approvato).

Art. 7.

Nel decreto di autorizzazione, di cui all'articolo 2, sarà stabilita la località nella quale la farmacia dovrà avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'art. 2. L'autorizzazione sarà valevole solo per la detta sede.

Ogni trasferimento dell'esercizio, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

(Approvato).

Art. 8.

L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia che non sia di nuova istituzione, implica l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia o in locali annessi. Ove nasca contestazione sul prezzo, questo sarà determinato in base alla perizia che ne verrà fatta, tanto per la quantità e qualità del materiale, che deve essere rilevato, quanto per il valore venale di esso, a cura della Commissione permanente indicata nell'art. 3 della presente legge.

Tale perizia costituisce decisione definitiva e inappellabile: però i proprietari, ove non si accontentino del complessivo prezzo di stima, avranno facoltà di asportare arredi, provviste e dotazioni.

(Approvato).

Art. 9.

L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia non potrà avere effetto, se non dopo che sarà stata eseguita con risultato soddisfacente una ispezione disposta dal prefetto al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Autorizzato così l'esercizio, restano sciolte e svincolate le cauzioni eventualmente prestate.

Se il risultato dell'ispezione non sarà stato soddisfacente, il titolare autorizzato verrà diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzierà la decadenza dall'autorizzazione.

(Approvato).

Art. 10.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona od ente, salvo il disposto dell'art. 12, comma 2° e 4°, e quello dell'art. 4 relativo alle cooperative.

Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere per l'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, ove, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso di rinuncia, la concessione sarà fatta ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria: e, in mancanza, sarà bandito un nuovo concorso.

(Approvato).

Art. 11.

La decadenza dalla autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia si verifica, oltre che nei casi previsti dagli articoli 6 e 9:

a) per la morte dell'autorizzato;

b) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro 15 mesi, da sentenza di omologazione di concordato divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio;

c) per rifiuto dell'autorizzato ad ottemperare al disposto dell'art. 8;

d) per volontaria rinuncia dell'autorizzato;

e) per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

f) per constatata recidiva di abituale negligenza ed irregolarità nell'esercizio della farmacia, o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;

g) per condanna penale, passata in giudicato, per effetto della quale l'autorizzato sia stato punito con la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese;

h) per la definitiva cancellazione dall'albo dell'ordine provinciale dei farmacisti pronunciata a norma dell'art. 5, lettere a e b, del regolamento approvato con Regio decreto 12 agosto 1911, n. 1022;

i) per la perdita della cittadinanza italiana.

La decadenza dall'autorizzazione, escluso il caso indicato sotto la lettera a, è pronunciata con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

(Approvato).

Art. 12.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale, salvi i diritti acquisiti all'andata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, con le approvazioni per esse prescritte, ad aprire ed esercitare farmacie, nel caso in cui tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione.

I comuni che intendono assumere l'esercizio di una o più farmacie a' termini della legge 29 marzo 1903, n. 103, sono tenuti ad osservare anche le disposizioni della presente legge.

I comuni di popolazione superiore ai 10,000 abitanti possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, all'apertura di una farmacia, in eccedenza al numero stabilito a norma dell'art. 2.

L'autorizzazione può essere accordata per un numero maggiore di farmacie, quando ciò sia richiesto dalle necessità del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri. --

La decadenza dalla relativa autorizzazione si verifica:

- a) per la fine dell'ente o della istituzione;
- b) per volontaria rinunzia;

c) per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

d) per abituale negligenza od irregolarità nell'esercizio della farmacia, accertate posteriormente a diffida del prefetto alla legale rappresentanza.

La decadenza è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art. 11.

(Approvato).

Art. 13.

Salvo il disposto dell'art. 12, i comuni rurali, nei quali non esista farmacia e siano andati deserti i concorsi aperti per la istituzione e l'esercizio di una farmacia, possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, ad aprire ed esercitare, sia isolatamente, sia in consorzio con altri comuni finitimi, una farmacia municipale mediante un farmacista condotto.

La stessa autorizzazione possono ottenere i comuni, anche non rurali, per le frazioni staccate.

La istituzione della farmacia municipale, comunale o consorziale, può essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, nei comuni nei quali, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per la difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza dalle farmacie più vicine, sia altrimenti impossibile di provvedere all'assistenza farmaceutica locale.

Ai farmacisti condotti sono applicabili le disposizioni degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del testa unico delle leggi sanitarie, eccezione fatta per quanto riguarda la Commissione giudicatrice del concorso di nomina, che è quella indicata nell'articolo 3 della presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA.

Art. 14.

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con speciale riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località, e tenuto conto del riposo settimanale.

Egli può farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto.

Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

La contravvenzione a queste disposizioni è punita con ammenda non inferiore a lire 200.

(Approvato).

Art. 15.

Le farmacie contemplate nell'art. 12 della presente legge, e quelle delle Società cooperative previste dall'art. 4, devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo di un ordine provinciale, che vi risieda in permanenza, sotto l'osservanza delle norme e degli orari indicati nel primo e secondo comma del precedente art. 14.

Le deliberazioni o gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto.

La contravvenzione a questa disposizione è punita con ammenda non inferiore a lire 200.

Anche alle farmacie non destinate alla vendita al pubblico, e adibite invece ad esclusivo servizio interno di pubblici istituti civili e militari, deve essere preposto come direttore responsabile un farmacista legalmente approvato.

(Approvato).

Art. 16.

I titolari delle farmacie autorizzate e le istituzioni, gli enti e i comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di

ispezione, nella misura risultante dalla tab. A annessa alla presente legge.

La riscossione della tassa avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente, entro il mese di novembre, dalle agenzie delle imposte dirette, e resi esecutori dal prefetto.

(Approvato).

Art. 17.

Ogni cinque anni sarà, a cura del Ministero dell'interno, riveduta e pubblicata la farmacopea ufficiale. Ad essa saranno allegati:

a) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni;

b) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con l'indicazione delle quantità minime di vendita.

Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a lire 100.

Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, saranno pubblicate:

1° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico;

2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall'articolo 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

(Approvato).

Art. 18.

All'articolo 57 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti, e deve effettuarsi nella farmacia, sotto la responsabilità del titolare dell'esercizio.

« Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicinali composti e le specialità medicinali messi in commercio, già preparati e condizionati secondo la formula

prestabilita dal produttore. Tali medicinali composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti colla indicazione delle dosi; e la denominazione dovrà essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

« Chiunque contravvenga alle disposizioni precedenti è punito con ammenda non inferiore a lire 500, oltre al sequestro del prodotto: e, in caso di recidiva, anche con la sospensione dall'esercizio professionale.

« Chiunque venda o distribuisca o faccia vendere o distribuire rimedi e medicinali composti o specialità medicinali, attribuendovi nelle etichette o negli annunci al pubblico composizione diversa da quella che hanno, o indicazioni terapeutiche speciali non corrispondenti alla loro reale composizione, è punito con ammenda non minore di lire 500, oltre al sequestro del prodotto, e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi. Il Ministero dell'interno può inoltre, indipendentemente dal procedimento penale, ed anche in pendenza di questo, sentito il Consiglio superiore di sanità, proibire la vendita al pubblico del prodotto, facendo procedere al temporaneo sequestro di esso ».

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Questo articolo è venuto dalla Camera con la dicitura al 1° comma: « La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento, ecc. » e conseguentemente al comma successivo: « Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento, ecc. », viceversa nella stampa che precede la relazione ministeriale la dicitura era: « a dose e forma », ecc. Noi crediamo che si debba dire: « a dose o forma », anche perchè così risulta l'articolo del coordinamento avvenuto alla Camera dei deputati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il testo che conta è quello che arriva dalla Camera con la firma del Presidente della Camera; quindi non c'è dubbio. Aggiungo poi che anche il ragionamento porta

a questa conclusione, perchè deve essere proibita la vendita a chi non è farmacista tanto di medicinali che siano a dose, quanto di medicinali che siano a forma di medicamento. Quindi è logica questa dizione: che la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa a chi non è farmacista.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 18.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

All'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« Le officine indicate nel presente articolo sono sottoposte a vigilanza sanitaria da esercitarsi nei modi e colle forme stabilite dal regolamento ».

Nel regolamento saranno contenute, oltre alle disposizioni per l'esecuzione degli articoli 17 e 18 della presente legge, anche quelle per l'applicazione dell'art. 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata con Regio decreto 21 novembre 1895, n. 679 (testo unico).

(Approvato).

Art. 20.

Per la vigilanza sull'esercizio farmaceutico sono istituiti due posti di ispettore presso la Direzione generale della sanità pubblica ed una apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanità pubblica, secondo le indicazioni contenute nella tabella B, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 21.

Il provento annuo complessivo delle tasse previste dagli articoli 6 e 16 della presente legge e delle pene pecuniarie previste dagli articoli 2, 14, 15, 17 e 18 della presente legge e dagli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è destinato:

a) a far fronte alle spese per la istituzione del servizio speciale di vigilanza sull'esercizio farmaceutico previsto dal precedente art. 20,

ed entro il limite risultante dalla tabella B, annessa alla presente legge;

b) alle spese per le ispezioni ordinarie delle farmacie a' termini dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

c) per tutta la rimanente parte, alla spesa dei sussidi alle condotte farmaceutiche indicate nell'art. 13, e con preferenza alle condotte delle quali sia stata dichiarata l'obbligatorietà, a sensi di detto articolo.

In corrispondenza a siffatte destinazioni saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio dell'entrata e nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 22.

In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o stia per derivare nocimento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se, essendo il titolare stato dichiarato fallito, il curatore, durante i 15 mesi previsti per la eventuale decadenza dall'art. 11, lettera b, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio secondo gli articoli 750, 794 e 796 del Codice di commercio, ed all'esercizio non sia preposto lo stesso fallito titolare, la nomina di un sostituto, che avrà la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

Spetta pure al prefetto di fare eseguire la chiusura delle farmacie aperte senza autorizzazione, o per le quali l'autorizzazione sia stata dichiarata decaduta, senza pregiudizio della competenza dell'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene portate da questa o da altre leggi.

(Approvato).

Art. 23.

Contro i provvedimenti del prefetto indicati nella presente legge è ammesso, nei trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Ministero dell'interno, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 24.

Devono essere chiuse:

a) le farmacie aperte dopo il 1° luglio 1909, e che, per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte;

b) le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, che ne dichiara illegittimo l'esercizio, o ne ordina la chiusura;

c) le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1913.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. La finalità di quest'articolo è chiarissima, ma nella seconda parte del comma b) dell'articolo stesso si è usato un aggettivo che se non è ben chiarito nella sua vera portata può dar luogo ad una serie di contestazioni giudiziali. Questo aggettivo è la parola « esecutiva ».

Nell'articolo è detto: « le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa che ne dichiara illegittimo l'esercizio o ne ordina la chiusura ».

Dunque, alla data della pubblicazione della presente legge, senza che si possa attendere nessuna mora ulteriore del regolamento, viene immediatamente, per effetto della pubblicazione stessa della legge, cristallizzata la posizione di questi diritti e viene stabilito che queste farmacie non possano essere mantenute aperte e debbano essere irrevocabilmente chiuse.

Ora, che cosa potrebbe accadere, se l'aggettivo « esecutiva » fosse interpretato come sinonimo di esecutoria, cioè interpretato alla stretta della disposizione letterale dell'articolo 554 del Codice di procedura civile, n. 1, così e come avrebbero diritto di interpretarlo i magistrati?

Se cioè la parola esecutiva fosse intesa come indicativa dell'efficacia del titolo che può essere eseguito? Potrebbe accadere che una sentenza di primo grado, dichiarata provvisoriamente esecutiva dal tribunale che l'ha emessa, ancorchè suscettibile di opposizione e suscettibile di appello, produrrebbe immediatamente l'obbligo della chiusura della farmacia.

E badate, mentre per le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, di cui al comma c), si deve attendere, per ordinarne la chiusura, l'esito della sentenza definitiva, invece per queste farmacie che si troverebbero nella condizione di essere contemplate dal comma b), basterebbe la sentenza esecutiva, anche di primo grado.

In ogni modo poi sono esecutive agli effetti della legge tutte le sentenze di appello, poichè il ricorso in cassazione, salvo i casi tassativamente stabiliti dal Codice di procedura civile o dal Codice civile, non sospende l'eseguibilità delle sentenze.

Ora, da quanto si è venuto svolgendo qui nella discussione generale, è apparso chiarissimo il pensiero del legislatore, sia del Governo proponente, sia della Camera dei deputati che approvò questo progetto, sia dell'Ufficio centrale del Senato che lo fece oggetto di studio e di una relazione che non potrebbe essere più perspicua e più incisiva, e cioè che il concetto di questo comma sia quello di volere che debbano essere, tosto pubblicata la presente legge, ritenute illegittime, e quindi chiuse, le farmacie per le quali sia intervenuta una sentenza definitiva. Così e come si è ritenuto che debbano esser chiuse le farmacie, per le quali è intervenuto un provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa.

Perciò non si tratta qui, a mio avviso, di dare una interpretazione della parola « esecutiva » contraria o diversa da quella che il legislatore ha in altri testi di legge attribuito a questa parola; si tratta di chiarire il pensiero del legislatore a riguardo speciale di questa legge e mi pare che a superare ogni possibile difficoltà di cavillosità forensi, che io conosco per pratica, o di eventuali fallaci interpretazioni eccessivamente letterali da parte dei magistrati, ed anche queste per pratica conosco, dovrebbe bastare che lo spirito di questa disposizione, che la portata di questa parola *esecutiva*, sia

nettamente dichiarato in questa discussione. Anche perchè mi pare che si possa fare un ragionevole contrapposto tra la esecutività e la esecutorietà e chiarire il valore tecnologico giuridico di questo aggettivo, nel senso che l'esecutività di questo articolo è quella dell'articolo 2036 del Codice civile, per la definitività cioè della sentenza, e non si deve confondere l'esecutività definitiva con l'esecutorietà provvisoria, quella derivando dalla sentenza passata in giudicato, e questa dalle sentenze dichiarate provvisoriamente eseguibili, o pronunziate in secondo grado ma suscettibili di Cassazione.

Con questo chiarimento si elimina ogni possibilità di dubbio circa l'interpretazione del comma *b*) di quest'art. 24. (*Approvazioni*).

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Avevo chiesto la parola, per fare gli stessi rilievi dell'on. Rolandi-Ricci.

L'articolo, così come è redatto, può dar luogo a dubbiezze, poichè, interpretandolo alla lettera, si può ben sostenere che esso dia diritto a far chiudere le farmacie, così in virtù di sentenza pronunciata in grado di appello, che di sentenza di prima istanza munita di clausola esecutiva; lo che non è certo nel pensiero del ministro e dell'Ufficio centrale. E che non sia questo il concetto informatore dell'articolo 24, risulta chiaro da ciò che nello stesso articolo è pure stabilito (per quanto ha tratto al provvedimento di chiusura dell'autorità amministrativa) che esso debba essere definitivo.

Dunque, bisognava dire: sentenza irretrattabile, o passata in giudicato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma non vorrei riportare la legge alla Camera, per una questione di questo genere.

DE BLASIO. Non ce n'è bisogno, onorevole presidente del Consiglio. Basterebbe la sua dichiarazione che l'art. 24 si riferisce appunto (come il collega Rolandi-Ricci ed io riteniamo) a sentenze passate in giudicato. L'autorevole sua spiegazione, in questo senso, troncherebbe ogni dubbio d'interpretazione, e farebbe chiaramente intendere che se, dal punto di vista della procedura civile, si è usata una parola inesatta, col fatto, si è inteso di accennare a sentenze che non possono più essere revocate.

E giacchè ho la parola, mi si permetta di fare un altro rilievo, per togliere dall'animo di alcuni colleghi il dubbio che questa legge offenda diritti quesiti.

Essa, per contrario, è eccessivamente generosa verso coloro che non avrebbero nessun diritto da far valere, e che, anzi, in aperta violazione della legge del 1888, istituirono nuove farmacie, in località ove eranvi dei vincoli, o dei privilegi.

L'art. 23 dice così: « Devono essere chiuse: a) le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909, e che per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte ».

Ora, io non capisco perchè non debbano essere chiuse anche quelle che si aprirono, dopo la legge del 1888, e prima del 1° luglio 1909, dal momento che anch'esse furono istituite in flagrante violazione della legge.

Infatti, a ricordar bene l'art. 26 della legge Crispi, esso dava bensì piena facoltà di aprire farmacie, ma sotto la condizione che prima si liquidassero i diritti di coloro che vantassero privilegi, o per effetto di concessioni loro fatte, o per averli acquistati, in conformità delle vecchie leggi. Anzi l'art. 68 della legge Crispi stabiliva altresì che, nel corso di cinque anni, si sarebbe presentato apposito disegno di legge, al fine di regolare le indennità dovute per l'abolizione di quei privilegi e per provvedere i mezzi necessari allo scopo.

Or, poichè quel disegno di legge non fu mai presentato, la legge Crispi del 1888 non poté mai andare in vigore.

Ciò posto, è evidente che coloro i quali aprirono farmacie, senza aver prima liquidati i diritti dei farmacisti locali, aventi privilegi, offesero i diritti di costoro e violarono apertamente la legge.

La violarono, dunque, ugualmente, così quelli che aprirono farmacie dopo il 1° luglio 1909, che quelli che le avevano aperte precedentemente.

Epperò l'Ufficio centrale del Senato e il Governo, nel proporre l'art. 24, che limita la chiusura alle sole farmacie aperte dopo il 1° luglio 1909, usano una grande generosità a tutti i farmacisti che le istituirono prima di quella data, e non ostante che anch'essi avessero calpestato la legge Crispi e le altre preesistenti,

con manifesto pregiudizio dei dritti già acquistati dai loro colleghi.

E non sarà superfluo rilevare che intanto il progetto contiene una disposizione, per la chiusura delle farmacie aperte dopo il 1° luglio 1909, in quanto non se ne poteva fare assolutamente a meno, poichè fu appunto in quell'anno che il progetto venne presentato.

Si sarebbe, infatti, commessa una vera ingiustizia a danno dei farmacisti privilegiati, se si fossero legittimati gli abusi, anche di coloro, che, incuranti delle leggi, non trovarono un freno neppure nel progetto che si presentava, il quale, se non altro, avrebbe dovuto servir loro di monito.

È bene ripeterlo; questo progetto, lungi dal manomettere diritti di sorta, favorisce coloro che non ne hanno alcuno e che, anzi, hanno offeso i diritti degli altri; e li favorisce, per ciò solo, che avevano aperte le loro farmacie prima della presentazione del progetto stesso, il quale, fra gli altri scopi, ha pur quello di por fine agli abusi.

Un'altra preghiera vorrei rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio, quella di darmi un chiarimento sulla intelligenza dell'art. 17, già approvato, e sul quale ho trascurato di prendere, a suo tempo, la parola.

Si è detto che, abolendosi le farmaceutiche, il pubblico ne avrà grandissimo pregiudizio, perchè dovrebbe comprare a prezzi assai più elevati le medicine, e specialmente quelle che non si spediscono sulla ricetta del medico, per la cura di malattie classiche, o più o meno gravi, ma che sono indispensabili ai bisogni terapeutici delle famiglie.

Riconosco anch'io che se le farmaceutiche si abolissero davvero, un danno ne verrebbe al pubblico, ma a me pare che esse non siano colpite dalla legge e che potranno continuare il loro esercizio e seguitare a smerciare i loro prodotti.

Me ne dà argomento l'art. 17. Esso dice così: «Ogni cinque anni sarà, a cura del Ministero dell'interno, riveduta e pubblicata la farmacopea ufficiale: ad essa saranno allegati:

«a) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizione».

Dunque vi sono dei prodotti che non debbono vendere esclusivamente i farmacisti, e che

tutti, e, quindi, anche le farmaceutiche, hanno la facoltà di smerciare.

«b) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea, che i non farmacisti, sono autorizzati a vendere al pubblico, ecc.» Dunque vi sono altri prodotti che i non farmacisti possono vendere. Questa disposizione è certo assai provvida; tutto sta a vedere quali prodotti saranno indicati, come quelli che potranno liberamente vendersi dai non farmacisti.

Non saranno certo i farmaci, che debbono spedirsi, a dosi, per la cura delle malattie; saranno, dunque, quei medicinali, di uso comune, di cui si ha quotidianamente bisogno nelle famiglie e che si comprano a buon mercato. Questi medicinali è sperabile, pel bene del pubblico, che siano tutti segnati nella tariffa. Se vi saranno segnati, come mi auguro, potranno essere venduti da chiunque, e molto più dalle farmaceutiche, che hanno già un esercizio avviato, ed abbondanza di prodotti.

Sarò grato all'on. ministro dell'interno se vorrà darmi una spiegazione, che valga a confortare me e coloro che dalla chiusura delle farmaceutiche hanno ragionevole motivo di temere conseguenze dannose agli interessi del pubblico.

Una raccomandazione rivolgo altresì all'onorevole ministro: quando si farà il regolamento si provveda in guisa da stabilire che le specialità, quelle che attualmente si vendono dalle farmaceutiche, e che, quindi innanzi, non potranno vendersi che dai farmacisti, siano segnate in tariffa coi prezzi che hanno ora sul mercato, per i prezzi commerciali di oggi, aggiungendovi, ben s'intende, un lieve aumento che rappresenti un adeguato compenso al farmacista. Se non si farà così, queste specialità, tanto necessarie alle cure ordinarie nelle famiglie, saranno vendute dai farmacisti a prezzi molto più alti degli attuali.

Di questa mia raccomandazione voglia, ripeto, l'on. presidente del Consiglio tener conto, quando sarà compilato il regolamento, e farà, a mio avviso, cosa assai opportuna nell'interesse dei cittadini.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Circa la questione delle specialità,

la legge prescrive che possano venderle soltanto i farmacisti, e ne è evidente la ragione.

Si tratta di medicine come tutte le altre, e spesso di medicine pessime perchè fondate su pregiudizi. Esse però sono composte di sostanze contemplate dalla farmacopea; onde mi sembra che la tariffa resti implicitamente stabilita dalla farmacopea per le varie sostanze.

Quanto all'altra questione, è certo che, per effetto dell'art. 17, alla farmacopea si deve allegare l'elenco dei prodotti, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni, perchè si tratta di prodotti che usano i farmacisti senza che siano medicinali. Supponga, per esempio, il rimedio più comune, l'acqua fresca, quella che rende di più ai farmacisti (*ilarità*), il tamarindo, e tante altre sostanze le quali non possono recar danno; quelle si possono vendere da chiunque, e l'elenco sarà allegato alla farmacopea.

Riguardo all'altra questione, sollevata tanto dal senatore Rolando-Ricci, quanto dal senatore De Blasio, credo di poter affermare che non si darà mai il caso che si provveda, come provvedimento provvisoriamente esecutivo, alla chiusura delle farmacie. La farmacia o è aperta legittimamente o non lo è; essa non si può chiudere se non in seguito ad un giudizio di merito. Non credo che l'autorità giudiziaria manderà mai, durante il procedimento, a chiudere una farmacia, salvo poi a riaprirla nel caso che chi l'aveva aperta ne abbia diritto, e ritengo anzi che la questione praticamente non si potrà nemmeno presentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 24.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti,

Bava Becaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Calabria, Camerano, Canevaro, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Ciamician, Cruciani Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Zio, De Riseis, Di Brazza, Di Frasso, Dini, Di Terranova.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Faravelli, Filomusi Guelfi, Finali, Foà, Fortunato, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Inghillari.

Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Orsini Baroni.

Pagano, Paladino, Parpaglia, Pasolini, Paternò Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pirelli, Ponza Cesare, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Teofilo.

Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Serena, Somnino, Sormani, Spingardi.

Tajani, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Viganò, Vischi, Vittorelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione degli articoli del disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie ».

Art. 25.

Sono considerate legittime, nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge, le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorità amministrativa autorizzata l'apertura nelle località ove tale autorizzazione era richiesta dalle norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, ma che, secondo tali

norme, potevano essere autorizzate, a condizione che gli aventi diritto, nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge, facciano denuncia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti articoli 2, 7, 10, 12, 14, 15 e 16.

(Approvato).

Art. 26.

Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie, le quali, anche aperte dopo la legge 22 dicembre 1883, n. 5849, e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori, non siano illegittime giusta l'art. 24, purchè gli aventi diritto facciano, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la denuncia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'inadempimento delle condizioni prescritte importa, per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell'articolo precedente, la decadenza dal diritto all'esercizio, che è pronunciata a termini dell'articolo 11.

(Approvato).

Art. 27.

Le farmacie di cui all'art. 24 e le altre per le quali sia stata pronunciata la decadenza giusta l'ultimo comma del precedente articolo sono fatte chiudere dal prefetto, entro il termine da stabilirsi col regolamento, a norma dell'art. 22.

(Approvato).

Art. 28.

Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate, giusta le disposizioni seguenti, è riconosciuto, in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge, per sé e i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge: scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari che sieno farmacisti il diritto di continuare

nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, dovrà essere sempre disposta entro i limiti di popolazione indicati all'art. 2.

Sono considerate come privilegiate:

a) le antiche farmacie dell'ex regno di Sardegna, per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata a titolo di proprietà trasmissibile, sia mediante il pagamento di un corrispettivo allo Stato, sia in remunerazione di servizi resi.

b) le antiche farmacie del Lombardo-Veneto indicate nella notificazione governativa 1° agosto 1838, n. 28343-2535.

c) le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino e quelle dell'oltre Po pavese (attuali circondari di Voghera e di Bobbio) anteriori alla notificazione governativa 10 ottobre 1835.

d) le antiche farmacie degli ex-Stati pontifici anteriori all'ordinamento 15 novembre 1836, n. 33.

e) tutte le altre farmacie di qualsiasi provincia per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata perpetua.

Il riconoscimento del diritto è subordinato alla presentazione al prefetto dei titoli comprovanti la concessione privilegiata, da seguire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il prefetto, riconosciuta regolare la esistenza del titolo, ne dà atto agli interessati.

Le contestazioni che possono nascere in proposito sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'esercizio del diritto riconosciuto nel presente articolo è subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia, nella persona di un farmacista iscritto nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.

(Approvato).

Art. 29.

Tutte le disposizioni degli antichi Stati, riguardanti vincoli e privilegi nell'esercizio della farmacia, di cui all'articolo 215 del testo unico

delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 (articolo 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849), sono abrogate e cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 30.

Ai proprietari delle farmacie aperte prima o dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e autorizzate secondo le norme anteriori alla legge stessa in vigore nelle diverse località, e delle altre farmacie, aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, le quali debbono secondo l'art. 25 considerarsi legittime, è riconosciuto, per sé e per i loro eredi ed aventi causa, e per la durata di 20 anni dalla pubblicazione della presente legge, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni indicate all'art. 28.

Rimane però sempre fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia per tutta la loro vita, e senza il pagamento di tassa di concessione.

(Approvato).

Art. 31.

Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere a un nuovo esame pratico gli assistenti già muniti di « patentino », all'effetto di conseguire un certificato di abilitazione a sostituire il titolare nell'esercizio della farmacia.

Le norme per l'esame saranno stabilite con regolamento.

(Approvato).

Art. 32.

Nel termine di 18 mesi dalla pubblicazione della presente legge, il prefetto, sentiti i comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce con suo decreto la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 2.

Nello stabilire tale pianta devono essere computati, per i periodi di tempo indicati nei precedenti articoli 28 e 30, le farmacie previste dagli articoli stessi.

A misura che le singole farmacie indicate dai precedenti articoli 25 e 26 e salvo quanto è

disposto negli articoli 28 e 30 verranno a chiudersi per alcuna delle cause indicate nell'art. 11, le farmacie stesse non potranno essere riaperte che entro i limiti della pianta organica indicata nel primo comma del presente articolo, e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme previste dalla presente legge.

Saranno però esonerate dal pagamento della tassa di concessione, di cui all'art. 6, con diritto a rimborso ove il pagamento sia già stato eseguito, i farmacisti esercenti nei centri superiori ai 40,000 abitanti, i quali chiudano spontaneamente la loro farmacia in detti centri, per trasferirla in alcuno dei comuni rurali ancora sforniti di esercizio farmaceutico alla pubblicazione della pianta organica anzidetta. Essi avranno anche il diritto alla preferenza nella nomina a titolari delle condotte farmaceutiche che verranno istituite nel primo quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 33.

Sono abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 56 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, nonché tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge. Nulla però è innovato alle disposizioni vigenti contro la malaria e sul chinino di Stato, di cui al titolo V del testo unico anzidetto.

Nel termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla soppressione degli armadi farmaceutici comunali ed alla sostituzione di essi con regolare servizio farmaceutico, ai termini dell'articolo 13 della presente legge. Il regolamento stabilirà le norme della relativa liquidazione.

(Approvato).

Art. 34.

Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno comprese nel regolamento generale sanitario.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

(Approvato).

TABELLA A.

Tassa di concessione per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia (art. 6 della legge e tassa d'ispezione delle farmacie (art. 16 della legge).

FARMACIE	Tassa di concessione	Tassa d'ispezione
I. — Nei comuni con 100,000 abitanti ed oltre:		
a) entro la cinta daziaria	8,000	50
b) fuori la cinta daziaria	4,000	25
II. — Nei comuni con più di 40,000 abitanti e meno di 100,000 abitanti:		
a) entro la cinta daziaria	4,000	20
b) fuori la cinta daziaria	2,000	10
III. — Nei comuni da 15,000 a 40,000 abitanti	1,500	10
IV. — Nei comuni da 10,000 a 15,000 id.	1,000	10
V. — Nei comuni da 5,000 a 10,000 id.	500	6
VI. — Nei comuni con meno di 5,000 id.	100	5

NB. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

TABELLA B.

Servizio di vigilanza sul servizio farmaceutico (art. 20 della legge).

GRADI	Classi	Num. dei posti	Stipendio annuo individuali	Ammontare degli stipendi	Spesa complessiva
Ispettore del servizio farmaceutico presso la Direzione generale della Sanità pubblica	1ª	1	6,000	6,000	
Id.	2ª	1	5,000	5,000	
		2		11,000	11,000
Sezione per il servizio di vigilanza presso il laboratorio chimico della Sanità pubblica:					
Coadiutore	1	5,000	5,000	
Assistente	2	3,000	6,000	
Applicato	1	2,500	2,500	
Inserviente	2	1,300	2,600	
		6		16,100	16,100
Spese pel funzionamento della Sezione	7,000
Totale	34,100

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima tornata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Estensione al comune di Alcamo di agevolzze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 » (N. 975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al comune di Alcamo di agevolzze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo unico.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Agli effetti della legge 25 giugno 1911, numero 586, portante agevolzze a favore dei comuni del Regno per la provvista di acque potabili ed altro, il comune di Alcamo in provincia di Trapani è considerato come appartenente alla seconda categoria di cui all'art. 2 della legge medesima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 »:

Senatori votanti	124
Favorevoli	110
Contrari	14

Il Senato approva.

Domani alle ore 15, riunione degli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di sabato alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione di un assegno annuo alla vedova e alle orfane del vice-ammiraglio Augusto Aubry (N. 1010);

Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa (N. 1018).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Estensione al comune di Alcamo di agevolzze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 (N. 975).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine indicato all'art 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma (N. 1003).

Sistemazione degli uffici della ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica (N. 1015);

Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione (N. 809-B);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli della stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 1019);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1020);

Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 (N. 990);

Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale (N. 978);

Costituzione in comune di Villa Celiera, frazione di Civitella Casanova (N. 1017);

Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune (N. 997);

Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia (N. 1014);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d' Elsa (N. 472).

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani (N. 606);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo (N. 193).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 730);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 21 maggio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.